CAMERA DEI DEPUTATI N. 3787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENEDETTI VALENTINI, SIMEONE, COLA

Norme in materia di previdenza forense

Presentata il 29 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende a rendere compatibili gli aggiornamenti delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense con gli indispensabili equilibri finanziari della stessa, problema apertosi con una certa incombente gravità.

Gli articoli 1 e 2 si riferiscono alla rivalutazione dei redditi del periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni.

Secondo l'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la rivalutazione veniva riconosciuta dalla Cassa con un « raffreddamento », poiché doveva essere calcolata al 75 per cento degli indici ISTAT.

Il quarto comma del citato articolo 15 attribuiva, però, alla Cassa, tenuto conto dell'andamento finanziario, la facoltà di richiedere ai Ministeri vigilanti la variazione di tale percentuale.

La variazione era espressamente subordinata all'adozione di apposito decreto interministeriale ed avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto stesso.

Nel 1988 il consiglio di amministrazione della Cassa ritenne di poter chiedere che la rivalutazione avvenisse al 100 per cento a partire dai redditi del 1988 (cioè dall'anno della richiesta). Tale richiesta fu supportata da apposito studio attuariale sulla compatibilità della misura con gli equilibri finanziari dell'ente.

I Ministeri vigilanti accolsero la richiesta e, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 settembre 1990, decretarono l'aumento della percentuale dal 75 per cento al 100 per cento per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1991.

Collegando la richiesta della Cassa, lo studio attuariale connesso ed il decreto dei Ministeri vigilanti, si deve ritenere che l'aumento della percentuale dal 75 per cento al 100 per cento si riferisse soltanto ai redditi degli anni posteriori al 1990 (anno del decreto interministeriale).

È però accaduto che, a causa della eccessiva genericità del decreto, alcune decisioni giurisprudenziali e, da ultimo, anche la Suprema Corte di cassazione, abbiano affermato che la rivalutazione al 100 per cento debba essere applicata, per le pensioni decorrenti dal 1991, con riferimento a tutti gli anni rientranti nel calcolo della pensione e, quindi, anche per i redditi prodotti antecedentemente al 1991.

Si tratta di una interpretazione non aderente alla originaria richiesta della Cassa ed ai conseguenti studi attuariali disposti, che potrebbe rivelarsi molto gravosa per gli equilibri finanziari dell'ente.

Gli effetti di una rivalutazione al 100 per cento dei redditi per tutto il periodo di riferimento, infatti, risultano particolarmente gravosi e imprevisti, perché la verifica attuariale, che ha preceduto il decreto interministeriale, aveva considerato gli oneri di tale rivalutazione soltanto per i redditi relativi agli anni posteriori al decreto (perciò anche con un lento e progressivo aumento della misura delle pensioni).

Inoltre, è accaduto che la successiva legge 11 febbraio l992, n. 141, abbia notevolmente aumentato la misura delle pensioni (ad esempio, elevando ad 1,75 il coefficente per il calcolo ed elevandosi altresì la misura delle pensioni minime da sei a otto volte il contributo soggettivo minimo, con estensione di questa misura a tutte le pensioni erogate e cioè: indirette, reversibili, invalidità e inabilità). Gli effetti congiunti della legge n. 141 del 1992 e del decreto, se male interpretato, risultano, pertanto, eccessivamente onerosi per la Cassa.

Da ultimo va osservato che l'interpretazione del decreto data dalla giurisprudenza verrebbe a creare, di fatto, una enorme ed ingiustificata disparità di trattamento tra le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1991 (che sarebbero determinate con una rivalutazione al 100 per cento di tutti i redditi presi a riferimento per il calcolo) e quelle con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1991 (che sono state determinate con una rivalutazione al 75 per cento di tutti i redditi di riferimento).

La corretta interpretazione del decreto seguita dalla Cassa consente, invece, un minimo incremento annuale degli importi delle pensioni da erogare conseguente alla rivalutazione al 100 per cento dei redditi di riferimento solo per gli anni successivi al 1990, evitando, così, pericolosi ed ingiustificati fenomeni di « pensioni d'annata ».

L'articolo 3 riguarda l'individuazione dell'anno dal quale cominciano a decorrere le rivalutazioni delle pensioni dopo la loro maturazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

L'applicazione del citato articolo fatta dalla Cassa dalla data della sua entrata in vigore ad oggi prevede che la rivalutazione delle pensioni, in base agli indici ISTAT, avvenga dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, previa apposita delibera annualmente adottata dal consiglio di amministrazione. Ciò appare anche tecnicamente corretto in quanto l'indice di rivalutazione che prende a riferimento l'anno di maturazione del diritto a pensione viene rilevato dall'ISTAT all'inizio dell'anno successivo a quello di decorrenza del pensionamento. La norma attualmente vigente prevede, conseguentemente, che la decorrenza delle rivalutazioni avvenga dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera (che non può essere adottata senza il necessario presupposto della conoscenza dei dati ISTAT per l'anno di riferimento, come disposto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 141).

In senso conforme a questa interpretazione si sono espresse alcune sentenze della Corte di cassazione.

Una più recente sentenza della stessa Corte di cassazione (questa volta a Sezioni Unite) ha espresso, però, un'opinione di-

versa, affermando che la rivalutazione va fatta dal primo anno successivo alla maturazione del diritto a pensione.

Si deve ritenere che questa interpretazione sia in contrasto con il dettato legislativo ed anche illogica, perché una pensione maturata alla fine di un anno dovrebbe essere rivalutata dall'inizio dell'anno successivo, mentre, tra i due momenti, non vi è stata svalutazione.

Per quanto esposto, vi è necessità ed urgenza della interpretazione autentica della norma sia per evitare che accresca a dismisura il contenzioso amministrativo e giudiziario, sia per evitare il pericolo per la Cassa di dover riliquidare tutte le pensioni erogate dal 1982 ad oggi, secondo i nuovi criteri di rivalutazione da ultimo enunciati dalla Cassazione, esponendo, così, la Cassa stessa ad oneri gravosissimi.

Le norme oggetto della presente proposta di legge, se applicate secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, comporterebbero gravosissimi oneri finanziari a carico della Cassa, valutabili approssimativamente in alcune centinaia di miliardi.

Ciò comprometterebbe, seriamente ed a breve termine, gli equilibri finanziari dell'ente di previdenza degli avvocati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 15 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'eventuale variazione di cui al quarto comma si applica soltanto ai redditi prodotti negli anni successivi a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 13, secondo comma ».

ART. 2.

1. L'aumento della percentuale dal 75 per cento al 100 per cento per il calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, si applica soltanto ai redditi prodotti negli anni successivi a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576.

ART. 3.

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, si interpreta nel senso che la rivalutazione delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si applica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla pensione stessa.

DDL13-3787
Lire 500